



Camera di Commercio  
Napoli

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE**

**Oggetto: Ricorso al TAR Campania-Napoli proposto dalla Confesercenti Provinciale Napoli - Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale.**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con l'assistenza del Segretario Generale**

#### **Vista/o**

- la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
- il D.P.R. n. 254 del novembre 2005 recante la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli approvato con Delibera del Consiglio camerale n.11/2022;
- il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n.178/2011 che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2024 approvata con Delibera del Consiglio camerale n.12 del 30.10.2023;
- la Delibera del Consiglio camerale n.14 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2024;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Ilaria Desiderio l'incarico di Segretario Generale;
- il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 26 del 16 aprile 2024, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio della CCIAA di Napoli nonché di nominare la Dott.ssa Maria Salerno Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

### **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

#### **Premesso che:**

Con Determinazione Presidenziale n. 4 del 20 marzo 2023 è stata avviata la procedura per la ricostituzione del Consiglio camerale della C.C.I.A.A. di Napoli per il quinquennio 2023-2028.

Con nota prot. gen. n. 27404 del 27.03.2024, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 156/11, il Segretario Generale ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale della Campania i dati e la documentazione regolarmente acquisita alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/11.

Con nota prot. gen. n. 39444 del 29 aprile 2024, la Confesercenti Provinciale Napoli ha notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania-Napoli con il quale chiede l'invalidità dell'intera procedura di rinnovo del consiglio camerale e, in subordine, l'annullamento del verbale n. 60 del 07.03.2024, della nota prot. gen. n. 21159/24 con la quale l'Ente richiedeva la produzione integrale della documentazione associativa a supporto delle domande di partecipazione alla procedura di rinnovo camerale presentate dall'Associazione, nonché delle note prot. gen. n. 22978/24 e n. 29415/24 con le quali l'Ente rigettava l'istanza di differimento del termine e dava atto della produzione fuori termine dell'ulteriore documentazione depositata dall'Associazione dopo la trasmissione dei dati al Presidente della Giunta Regione Campania.

Con il su indicato ricorso, inoltre, l'Associazione ha chiesto l'adozione delle misure cautelari monocratiche e collegiali ai sensi dell'articolo 56 e 55 del D.lgs. 104/2010.

La questione giuridica concerne il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Associazione datoriale.



In particolare, all'esito dei controlli d'ufficio effettuati sui tabulati delle imprese in convenzione INPS è risultato che un numero consistente di imprese attestata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'Associazione ai sensi del DPR n. 445/2000, in regola con il pagato di almeno una quota associativa nell'ultimo biennio 2021-2022, viceversa, non avevano versato o avevano versato soltanto in parte la quota associativa dovuta.

Tale circostanza ha fatto sorgere concreti e fondati dubbi circa la veridicità dell'autocertificazione presentata dall'Associazione ed ha giustificato la richiesta dell'Ente di produzione integrale della documentazione a supporto delle domande di partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

Il TAR Campania-Napoli, pronunciandosi in via cautelare su precedenti ricorsi aventi ad oggetto analoghe richieste di produzione integrale della documentazione associativa a supporto delle domande di partecipazione alla procedura di rinnovo camerale, con le Ordinanze n. 148 e n. 149 del 18.01.2024 e con Decreto Presidenziale n. 534 del 15.03.2024, dopo aver dichiarato la legittimità dei provvedimenti assunti dall'Ente camerale, ha ribadito il potere/dovere di controllo del RUP di effettuare *“una verifica sulla veridicità dei dati della documentazione trasmessa; verifica maggiormente necessaria nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima dichiarazione (art. 71 del DPR 445/2000)”*.

Pertanto, appare opportuno e necessario che l'Amministrazione si costituisca in giudizio al fine di sostenere la legittimità del proprio operato.

Rilevato che ricorrono le condizioni di indifferibilità ed urgenza a provvedere, in ragione della richiesta di applicazione di misure cautelari *inaudita altera parte* richieste, ai sensi degli artt. 56 e 55 cod. proc. amm., con il ricorso notificato in data odierna al quale va tempestivamente contrapposta la difesa processuale dell'Ente camerale.

Tenuto conto che questo Ente non dispone nel proprio organico di personale abilitato all'esercizio della professione di avvocato tanto che con la Determinazione del Segretario Generale n. 404 del 24/10/2022 è stato approvato l'elenco, distinto per sezioni, revisionato e aggiornato, degli avvocati iscritti alla Short List per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio.

Considerata la necessità di provvedere con urgenza, si ritiene opportuno di affidare l'incarico di patrocinio al professionista legale esterno già individuato per il contenzioso afferente alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, Avv. Antonio Messina del Foro di Napoli, comunque iscritto nella short list degli avvocati amministrativisti dell'Ente camerale, che ha particolare competenza delle questioni giuridiche trattate come risulta anche dai provvedimenti favorevoli ottenuti in analoghi contenziosi dell'Ente camerale.

Considerato, altresì, che per il contratto d'opera professionale tra l'avvocato ed il cliente Ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, come dispone l'art. 56 dello stesso Decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici, i Servizi Legali;

- che detta disposizione precisa che le regole di derivazione comunitaria che riguardano, appunto, gli appalti e le concessioni non disciplinano questi specifici contratti, prevalendo l'*intuitus personae* nel conferimento di uno specifico incarico professionale per la difesa in giudizio, senza ricorrere ad alcun confronto comparativo né concorsuale e, comunque, come ravvisabile dalla fattispecie in esame, trattandosi di affidamento sotto la soglia comunitaria, escluso a priori dai servizi sottoposti a concorrenza, secondo la Direttiva comunitaria;
- che la suddetta norma rispetta il principio che prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

Attestata la regolarità del procedimento e la rispondenza alle vigenti normative.

## PROPOSTA



- autorizzare la costituzione della Camera di Commercio di Napoli nel giudizio proposto dinanzi al TAR Campania-Napoli proposto dalla Confesercenti Provinciale Napoli (prot. n. 39444/24) per l'annullamento del verbale n. 60 del 07.03.2024 e delle note prot. gen. n. 21159/24, n. 22978/24 e n. 29415/24, assunti nell'ambito della procedura di rinnovo del Consiglio della C.C.I.A.A. di Napoli per il quinquennio 2023-2028;
- affidare l'incarico di patrocinio al professionista legale esterno, Avv. Antonio Messina, iscritto nella short list dell'Ente camerale, per le motivazioni descritte in premessa, già individuato per il contenzioso afferente alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli;
- demandare al Segretario Generale o suo sostituto l'assunzione con separato provvedimento del necessario impegno di spesa per le competenze professionali in favore del professionista incaricato nel rispetto e nei limiti dei minimi previsti dalle Tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e sue mm.ii., oltre spese forfettarie al 15%, CPA al 4% ed IVA;
- incaricare gli Uffici preposti per tutte le attività necessarie, connesse e conseguenti alla formalizzazione della presente deliberazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ilaria Desiderio**

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale per l'adozione del presente atto

#### **DELIBERA**

- di autorizzare la costituzione della Camera di Commercio di Napoli nel giudizio proposto dinanzi al TAR Campania-Napoli proposto dalla Confesercenti Provinciale Napoli (prot. n. 39444/24) per l'annullamento del verbale n. 60 del 07.03.2024 e delle note prot. gen. n. 21159/24, n. 22978/24 e n. 29415/24, assunti nell'ambito della procedura di rinnovo del Consiglio della C.C.I.A.A. di Napoli per il quinquennio 2023-2028;
- di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza della Camera di Commercio all'Avv. Antonio Messina, con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 19, esperto in materia di contenzioso afferente le procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, a tal uopo, conferendo apposita procura alle liti;
- di demandare al Segretario Generale o suo sostituto l'assunzione con separato provvedimento del necessario impegno di spesa per le competenze professionali in favore del professionista incaricato nel rispetto e nei limiti dei minimi previsti dalle Tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e sue mm.ii., oltre spese forfettarie al 15%, CPA al 4% ed IVA;
- di incaricare gli Uffici preposti per tutte le attività necessarie, connesse e conseguenti alla formalizzazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ilaria Desiderio**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott.ssa Maria Salerno**